

**DESPINE.** D'après le tableau des pétitions qu'on a distribué, il y a quelque temps, il résulte que le nombre de celles dont le résumé a été imprimé ne s'élève qu'au chiffre de 1300, tandis que le dernier numéro des pétitions qui viennent d'être lues a déjà dépassé celui de 1700. Je prierais par conséquent M le président de vouloir bien ordonner l'impression de celles qui restent, afin que chaque député puisse en examiner la teneur.

**MICHELINI G. B.** Il desiderio del signor Despina sarà soddisfatto. Se si sono riferite petizioni prima che il sunto ne fosse stampato, ciò è un inconveniente inseparabile dalla cosa stessa. Le petizioni sono distribuite alla Commissione speciale delle petizioni, la quale ne rende conto a proporzione che ogni membro della Commissione progredisce nella disamina delle petizioni medesime: quindi avviene che talvolta si trasalca di render conto di petizioni anteriori, per renderlo delle posteriori.

**DESPINE.** Il avait été décidé dans la précédente Législation que le bureau ferait imprimer à la fin de chaque semaine le résumé des pétitions qui ont été présentées. Si ce système avait été mis à exécution, nous n'aurions pas maintenant les difficultés que nous éprouvons.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL MONUMENTO A RE CARLO ALBERTO.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Torelli ha la parola per riferire sulla legge relativa al monumento a Carlo Alberto.

**TORELLI, relatore.** La relazione è quella stessa di ieri con qualche leggera modificazione. Se la Camera vuole che io la legga, l'ho qui in pronto. (V. vol. Documenti, pag. 64.)

*Voci.* No! no! non occorre.

**PRESIDENTE.** La Camera intende che questa relazione sia senz'altro stampata.

**CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER AGGIUNTE E MODIFICAZIONI AL CODICE CIVILE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno sarebbe la continuazione della discussione sopra la legge per modificazioni da apportarsi al Codice civile. Ricorderà la Camera che sul finire della seduta di ieri fu tramandata alla Commissione l'aggiunta proposta dal deputato Giovanola. Io prego il relatore della Commissione a voler riferire circa la medesima.

**SINEO, relatore.** La redazione proposta a nome della Commissione sarebbe nei termini seguenti:

« Sono esenti dalla necessità dell'autorizzazione le donazioni e lasciti di effetti mobili per distribuzione ai poveri, e quelli fatti a favore degli istituti di beneficenza contemplati nell'editto 24 dicembre 1836, quando non eccedano il valore di lire 300. »

**FRANCHI.** Mi pare che, mediante questa redazione, si contenga veramente il voto espresso ieri in massima. Si potrebbero togliere le parole *per distribuzione ai poveri*, le quali potrebbero lasciare qualche dubbio grave su questa distribuzione. Le opere pie possono avere o destinazione a sé stesse, o destinazione fatta dal testatore, che sia utile egualmente alle opere ed in vantaggio dei poveri. Quindi mi pare che queste parole *per distribuzione ai poveri* limiterebbero

di troppo l'uso del legato che si vuol togliere alla necessità di domandare l'autorizzazione.

Secondo me, io approvarei quella redazione, meno però quelle parole *di distribuzione ai poveri*.

**MANTELLI.** Le obiezioni che ieri si erano elevate a che si facesse l'aggiunta di limitare a lire 300 le donazioni che si erano fatte ai pubblici istituti di carità erano dirette a far sì che non si facesse abuso di questa concessione, acciocchè non si potessero con piccole somme accumulare nelle manimorte grossi capitali. Sarebbe appunto il caso di evitare questo pericolo, quando si stabilisse, come avrebbe proposto la Commissione, che si concedesse di accettare le largizioni delle pie opere di carità, senza bisogno d'autorizzazione, alloraquando le medesime si dovessero distribuire ai poveri ricoverati negli ospedali civili, e negli altri ricoveri di beneficenza, come è la proposta della Commissione.

Io credo perciò che si debba adottare appunto questo temperamento, perchè con questo si torrebbe la difficoltà che ieri era insorta, d'impedire cioè che con piccole somme si accumulassero nelle manimorte tante somme successive, colle quali verrebbe distrutto lo scopo della legge attuale.

**SINEO, relatore.** La proposta della Commissione compendia due specie di disposizioni. L'una, a favore degli istituti di beneficenza contemplati nell'editto 24 dicembre 1836. In quanto a queste donazioni fatte a favore di simili istituti, la Commissione non propone di assoggettarle a nessuna condizione. Le regole d'amministrazione che sono prescritte per questi istituti offrono sufficienti cautele.

Ad un'altra categoria appartengono i lasciti fatti per distribuzione immediata ai poveri; questi lasciti, quando non c'è spiegazione per parte del testatore, debbono devolversi a favore delle congregazioni di carità; ma appunto per togliere qualunque dubbio, anche nel caso in cui se ne affidi ad altri la distribuzione, la Commissione ha spiegatamente dichiarato che possa eseguirsi tale distribuzione senz'aver bisogno di decreto reale.

La redazione che ho letto mi pare risponda preventivamente a qualunque dubbio.

In essa si è usata l'espressione di *effetti mobili* a vece di quella di *mobili*, per soddisfare ad un desiderio manifestato dall'onorevole deputato Airenti nella tornata di ieri. Egli osservava che, giusta il Codice civile, la parola *mobili*, quando è isolata, ha un senso molto più ristretto di quello che potesse essere nel pensiero della Commissione.

Io credeva per contro che la redazione proposta ieri eliminasse quell'obiezione, perchè riguardava precisamente l'altro caso contemplato nel Codice civile; eravi cioè il contrasto fra gli stabili contemplati nell'alinea precedente ed i mobili di cui si parla nell'alinea successivo; ma appunto per togliere qualunque dubbio si usarono adesso le parole *effetti mobili*.

**PRESIDENTE.** Domanderò al deputato Franchi se persiste nella sua proposizione.

**FRANCHI.** Postochè la limitazione adottata nella redazione della Commissione non può portare un incaglio all'amministrazione delle opere pie, io non insisterò nella mia opposizione.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti quest'alinea presentato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Con questo sarebbe, per così dire, terminata la votazione sui diversi paragrafi dell'articolo 1 della legge, se il deputato Bonelli non avesse presentato un'aggiunta, la quale è così concepita: